

REGOLAMENTO (CEE) N. 3435/87 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1987

che modifica le possibilità di importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4134/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime d'importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1438/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che, per taluni prodotti tessili originari di Taiwan, un regime all'importazione è stato instaurato per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991 con il regolamento (CEE) n. 4134/86, e che questo regime di importazione è stato modificato con il regolamento (CEE) n. 1438/87 del Consiglio;

considerando che, alla luce del fabbisogno del mercato comunitario, si rivela necessario aumentare taluni contingenti fissati dal regolamento (CEE) n. 1438/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i contingenti, istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 4134/86 è modificato esclusivamente per l'anno 1987 in conformità dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 29. 5. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.